

## Accordo di Programma

tra

**Ministero dello Sviluppo Economico**

**Regione Friuli Venezia Giulia**

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  
(INVITALIA)**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

**VISTE** le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito "decreto-legge n. 83 del 2012", e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge



15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di *“situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l’art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale *“I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”*;

**VISTA** la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

**VISTO**, in particolare, l’art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell’elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;



**VISTO** il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

**VISTO**, in particolare, l'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

**CONSIDERATO** che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei



limiti delle risorse finanziarie stanziato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

**VISTA** la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

**CONSIDERATO** che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

**CONSIDERATO**, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

**VISTA** la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del



22 giugno 2017, sui predetti criteri di ripartizione delle risorse nazionali, dichiarando altresì l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017 con il quale le risorse pari ad euro 64.000.0000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale sono destinati euro 3.590.729,00 (tremilionicinquecentonovantamilasettecentoventinove euro) a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** della volontà espressa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con generalità di data 1 dicembre 2017, di concorrere con euro 718.145,80 di risorse proprie al cofinanziamento degli interventi da agevolare ai sensi della legge n. 181/1989 nell'ambito di specifico Accordo di programma;

**In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente**

## ACCORDO DI PROGRAMMA

### Articolo 1

#### Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

## Articolo 2

### Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, la Regione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, potrà indicare gli elementi di flessibilità aggiuntivi, tra quelli presenti nell'allegato 1 al medesimo Accordo, da utilizzare per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 2 del successivo art 5.

## Articolo 3

### Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell'area di crisi industriale dei territori della Regione Friuli Venezia Giulia riepilogati nell'allegato 2.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.

## Articolo 4

### Soggetti dell'Accordo di programma.

1. Partecipano all'Accordo di programma:
  - a) il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
    - concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
    - presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;



- fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;
- b) la Regione Friuli Venezia Giulia, che partecipa con il Ministero dello sviluppo economico al confronto fra le parti sociali ed istituzionali e contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all'art. 5;
- c) Invitalia, che:
1. fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 7;
  2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.

## Articolo 5

### Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. I soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:
  - a) Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 3.590.729,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;
  - b) La Regione Friuli Venezia Giulia concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l'Accordo di programma quantificati nel limite minimo di euro 718.145,80, pari al 20% delle risorse di cui ai citati art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017 riservate agli accordi di programma.
  - c) L'importo di cui alla lettera b) sarà versato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla data di comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia della prima delibera di concessione da parte di Invitalia delle agevolazioni di cui al punto 11.1 della



Circolare n. 59282 del 6 agosto 2015, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento localizzati nel territorio dei Comuni indicati all'allegato 2 le cui domande di agevolazione presentate ai sensi del citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017 risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le predette risorse risultino superiori rispetto al fabbisogno si potrà procedere all'apertura di uno sportello dedicato al finanziamento delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all'allegato 2. Al Comitato di coordinamento previsto al successivo art. 7 è demandata la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse che non dovessero essere impegnate.

#### Articolo 6

##### Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 2 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

#### Articolo 7

##### Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.





2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE e svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

## Articolo 8

### Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.



*Ministero dello Sviluppo Economico*



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

INVITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico  
Il Direttore generale degli incentivi alle imprese

---

Ministero dello sviluppo economico  
Il Direttore generale per la politica industriale,  
la competitività e le piccole e medie imprese

---

Regione Friuli Venezia Giulia  
La Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione

---

PER PRESA VISIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  
(INVITALIA)  
L'Amministratore delegato



## Allegato 1

### **Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento**

(DM 9 giugno 2015; circolare 7 agosto 2015)

#### **1) Procedura di accesso**

- Avvio in istruttoria delle iniziative presentate ai sensi del decreto direttoriale 24 febbraio 2017 risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di risorse residue

- Nuovo avviso tramite:
  - Sportello di ambito regionale  
oppure
  - Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso l'utilizzo di parametri oggettivi che consentano una univoca applicazione

#### **2) Attività economiche**

- Ampliamento / limitazione dei codici ATECO ammessi (nel rispetto dei vincoli comunitari).

#### **3) Programma occupazionale**

- Possibile finalizzazione del programma occupazionale anche al mantenimento del numero degli addetti (non obbligatorietà dell'incremento del numero degli addetti);
- Possibile riconoscimento di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali;
- Specifica definizione del bacino dei lavoratori da ricollocare.

#### **4) Forma ed intensità delle agevolazioni**

- Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni;  
Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile  
NB: la variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo ai proponenti l'esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto pubblico
- Possibile applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c. .

#### **5) Criteri di valutazione**

Individuazione di criteri di valutazione aggiuntivi con definizione dei relativi punteggi.

#### **6) Aree ammissibili**

Riduzione dei territori ammissibili alle agevolazioni rispetto alla mappatura dei comuni individuati quali aree di crisi non complessa dal Decreto direttoriale 19 dicembre 2016.



**Allegato 2**

**Regione Friuli Venezia Giulia - Comuni ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)**

**Comuni SLL Monfalcone**

Doberdò Del Lago  
Fogliano Redipuglia  
Monfalcone

Ronchi Dei Legionari  
San Canzian D'Isonzo  
San Pier D'Isonzo

Staranzano  
Turriaco

**Comuni SLL Gorizia**

Capriva Del Friuli  
Cormons  
Farra D'Isonzo  
Gorizia  
Gradisca D'Isonzo

Mariano Del Friuli  
Medea  
Moraro  
Mossa  
Romans D'Isonzo

Sagrado  
San Floriano Del Collio  
San Lorenzo Isontino  
Savogna D'Isonzo  
Villesse

**Comuni SLL Cividale del Friuli**

Chiopris-Viscone  
Cividale Del Friuli  
Corno Di Rosazzo  
Dolegna Del Collio  
Drenchia  
Faedis

Grimacco  
Manzano  
Moimacco  
Premariacco  
Prepetto  
Pulfero

San Giovanni Al Natisone  
San Leonardo  
San Pietro Al Natisone  
Savogna  
Stregna  
Torreano

**Comuni SLL San Giorgio di Nogaro**

Aiello Del Friuli  
Aquileia  
Bagnaria Arsa  
Bicinicco  
Campolongo Tapogliano  
Carlino  
Castions Di Strada  
Cervignano Del Friuli

Fiumicello  
Gonars  
Grado  
Marano Lagunare  
Palmanova  
Porpetto  
Ruda  
San Giorgio Di Nogaro

San Vito Al Torre  
Santa Maria La Longa  
Terzo D'aquileia  
Torviscosa  
Trivignano Udinese  
Villa Vicentina  
Visco

**Comuni SLL Udine**

Buja  
Buttrio

Osoppo  
Pavia di Udine



*Ministero dello Sviluppo Economico*



### **Comuni SLL Portogruaro**

Pravisdomini

### **Comuni SLL Pordenone**

Brugnera

Budoia

Cordovado

Fontanafredda

Pasiano di Pordenone

Porcia

Pordenone

Prata di Pordenone

San Vito al Tagliamento

Zoppola

### **Comuni SLL Trieste**

Duino-Aurisina

### **Comuni SLL Tolmezzo**

Amaro

Tolmezzo